

**D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. (1).**

**Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).**

---

---

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 3 giugno 2008, n. 23.

---

---

Il Presidente della Provincia

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

- visto l'articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

- vista la Delib.G.P. 14 marzo 2008, n. 581 concernente l'approvazione del "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

Emana il seguente regolamento:

---

---

## **Capo I - Finalità e destinatari**

### **Art. 1**

*Oggetto e definizioni.*

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata "legge provinciale", disciplina la promozione e il sostegno degli interventi e delle attività di inserimento e di integrazione degli studenti stranieri nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento, rivolti in particolare a:

a) promuovere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti stranieri attraverso l'attuazione di progetti interculturali e l'adozione di modalità organizzative omogenee e condivise;

b) promuovere l'apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri;

c) favorire e supportare l'apprendimento e il mantenimento della lingua madre;

d) adeguare i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dei percorsi personalizzati, anche al fine di valorizzare le esperienze acquisite dagli studenti nel paese di origine;

e) realizzare materiali e strumenti didattici idonei a facilitare l'apprendimento e lo sviluppo personale e professionale degli studenti stranieri;

f) assicurare il pieno diritto allo studio e la qualità dei processi di integrazione in ambito scolastico e formativo;

g) favorire l'utilizzazione di personale specializzato anche attraverso lo sviluppo di competenze professionali nel settore della facilitazione linguistica e della mediazione interculturale;

h) favorire il riconoscimento dei titoli e delle professionalità già acquisite da parte degli studenti stranieri, anche in relazione all'attivazione di iniziative di educazione permanente;

i) promuovere azioni volte a realizzare la comunicazione e le relazioni tra la scuola e la famiglia straniera e tra la famiglia straniera e la famiglia italiana, rinforzando lo sviluppo di un approccio interculturale negli studenti, nelle famiglie e negli operatori della scuola, e attivando servizi di consulenza e coordinamento delle iniziative.

2. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento e ai fini di questo regolamento:

a) la lingua madre dello studente straniero è considerata lingua prima ed è indicata con la sigla L1;

b) la lingua italiana insegnata agli studenti stranieri è considerata lingua seconda ed è indicata con la sigla L2;

c) i destinatari, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono indicati con la dizione di "studenti" (2).

---

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.*

---

## **Art. 2** *Destinatari.*

1. Sono destinatari degli interventi e delle attività disciplinate da questo regolamento:

a) gli studenti frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, non in possesso della cittadinanza italiana, che richiedono supporto linguistico, e siano:

1) presenti sul territorio italiano da meno di un anno, che necessitano di interventi atti a promuovere l'acquisizione della L2 per comunicare;

2) presenti sul territorio italiano da più di un anno, che necessitano di interventi atti a implementare il livello di padronanza della L2 per comunicare e di interventi atti a supportare la graduale acquisizione della stessa L2 per studiare e apprendere le discipline nonché i linguaggi specifici e settoriali;

b) gli studenti che necessitano di supporto socio-culturale frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) presenti sul territorio italiano con la famiglia immigrata o ricongiunti alla stessa;

2) nati in Italia da famiglie immigrate;

3) figli di coppia mista;

4) arrivati in Italia per adozione internazionale;

c) le famiglie degli studenti indicati dalle lettere a) e b), al fine di valorizzare la partecipazione dei familiari al percorso educativo e formativo dello studente.

2. [Ai fini di questo regolamento i destinatari, come individuati dal comma 1, sono indicati con la dizione di "studenti"] (3).

---

(3) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

---

### **Art. 3**

#### *Interventi e attività della Provincia.*

1. La Provincia, nei limiti delle risorse definite dagli articoli 85 e 112 della legge provinciale, promuove l'educazione interculturale mediante la promozione, il sostegno e la realizzazione di interventi e attività volti:

a) all'attivazione di servizi di consulenza e documentazione;

b) alla realizzazione di corsi di formazione per i docenti e per gli operatori, che svolgono attività di integrazione, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

c) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali di docenti, come definiti dagli articoli 6 e 7 di questo regolamento, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 86, comma 4, della legge provinciale;

d) alla realizzazione di ogni altro intervento rientrante nelle finalità previste dall'articolo 75 della legge provinciale.

2. La Giunta provinciale individua modalità, contenuti e criteri per la realizzazione dei corsi di formazione previsti dal comma 1, lettera b).

3. La Provincia provvede alla formazione di specifici elenchi dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti richiesti per i facilitatori linguistici nonché per i mediatori interculturali previsti dagli articoli 7, 8 e 10.

4. Al fine di assicurare a tutti gli studenti livelli minimi di integrazione e di intervento, la Giunta provinciale può definire linee guida e atti di indirizzo rivolti a favorire la realizzazione degli interventi e l'utilizzazione delle risorse secondo criteri di efficacia e di perequazione.

---

### **Art. 4**

#### *Interventi e attività erogati dall'istituzione scolastica e formativa provinciale.*

1. Nell'ambito degli interventi e attività definiti dall'articolo 3, l'istituzione scolastica e formativa provinciale assicura, anche avvalendosi di organismi interni secondo quanto disposto dallo statuto e

dal regolamento interno, il coordinamento delle attività interculturali al fine della programmazione e della realizzazione degli interventi e delle attività di inserimento e di integrazione degli studenti, attraverso:

a) la definizione delle scelte educative e organizzative relative all'area interculturale da inserire nel progetto di istituto;

b) la predisposizione di progetti interculturali e la definizione in particolare di un protocollo di accoglienza degli studenti secondo quanto disposto dall'articolo 9;

c) la definizione e la realizzazione di attività di raccordo tra scuola, famiglia e territorio.

2. Al fine di facilitare l'inserimento nei percorsi di istruzione e formazione nonché di sostenere lo sviluppo di un orientamento educativo interculturale, l'istituzione scolastica e formativa provinciale definisce, in particolare, nel progetto di istituto:

a) percorsi di istruzione e formazione per gli studenti caratterizzati dalle differenziazioni e dagli adeguamenti necessari a valorizzare le competenze pregresse e a superare eventuali difficoltà che possono ostacolare o ritardare il pieno sviluppo della personalità e delle attitudini personali e professionali;

b) progetti e attività rivolti a tutti gli studenti, anche italiani, con lo scopo di diffondere un'educazione interculturale, contrastare atteggiamenti di pregiudizio e favorire l'acquisizione di strumenti aperti al dialogo, allo scambio e all'accoglienza.

---

---

## **Capo II - Risorse professionali per l'integrazione degli studenti e l'educazione interculturale**

### **Art. 5**

#### *Risorse professionali.*

1. Per l'attuazione degli interventi e delle attività di integrazione degli studenti e delle loro famiglie nel contesto scolastico e formativo, l'istituzione scolastica e formativa provinciale si avvale in particolare delle seguenti risorse professionali:

a) il referente per le iniziative interculturali;

b) il facilitatore linguistico;

c) il mediatore interculturale.

---

---

### **Art. 6**

#### *Referente per le iniziative interculturali (4).*

1. Il referente per le iniziative interculturali è un docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale che supporta i processi di definizione degli interventi e delle attività dell'istituzione, con il compito in particolare di:

- a) costituire il punto di riferimento per i soggetti coinvolti nei diversi interventi e nelle diverse attività interculturali;
  - b) svolgere una funzione di raccordo e di proposta per l'attivazione delle iniziative interculturali definite nel progetto d'istituto;
  - c) provvedere a raccogliere le richieste di formazione in ambito interculturale da proporre per l'attivazione.
- 

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

---

## **Art. 7**

### *Facilitatore linguistico (5).*

1. Il facilitatore linguistico è il docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale al quale è affidato il compito di facilitare l'apprendimento della L2 da parte degli studenti frequentanti l'istituzione, secondo quanto definito dalla programmazione didattica ed educativa. Se nell'ambito del personale assegnato non è reperibile un docente in possesso dei requisiti indicati dal comma 3, l'istituzione scolastica e formativa provinciale può avvalersi come facilitatore linguistico di un operatore, in qualità di esperto esterno, iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 3.

2. Per agevolare la comunicazione interpersonale e lo studio delle discipline previste dal percorso educativo e nell'ambito della programmazione educativa, il facilitatore linguistico:

- a) promuove, o provvede direttamente, all'attivazione di iniziative da svolgersi nella classe o nel laboratorio linguistico di italiano per gli studenti, volte allo sviluppo dell'apprendimento della L2;

- b) integra e supporta l'attività dei docenti delle materie curriculari e collabora con gli stessi alla programmazione, alla definizione e alla valutazione degli interventi atti a rispondere agli specifici bisogni linguistici degli studenti stessi.

3. Per essere iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 3, l'aspirante facilitatore linguistico deve possedere i seguenti requisiti:

- a) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: madrelingua italiana oppure una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa oppure un diploma di laurea di durata almeno triennale conseguito in una università italiana. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per verificare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana;

- b) in relazione al titolo di studio: un diploma di laurea di durata almeno triennale oppure il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche italiane;

- c) in relazione alla formazione: frequenza di almeno centocinquanta ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia, volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2 oppure aver prestato, per almeno cinque anni scolastici, attività di insegnamento presso istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi della normativa statale vigente e aver frequentato un corso di almeno venti ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questa lettera.

---

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

---

### **Art. 8**

#### *Mediatore interculturale (6).*

1. Il mediatore interculturale provvede, secondo quanto stabilito dal protocollo di accoglienza previsto dall'articolo 9, a facilitare e supportare nell'istituzione scolastica e formativa provinciale:

- a) la prima accoglienza dello studente;
- b) la relazione tra scuola e famiglia;
- c) la realizzazione d'interventi e progetti interculturali.

2. Per essere iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 3, l'aspirante mediatore interculturale deve possedere i seguenti requisiti:

a) in relazione alla conoscenza della L1: la Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri per la verifica della sua padronanza;

b) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa oppure aver conseguito un diploma di istruzione in una scuola secondaria di secondo grado italiana;

c) in relazione al titolo di studio: frequenza di un percorso scolastico corrispondente ad almeno dodici anni di studio e possesso del relativo titolo di studio finale;

d) in relazione alla formazione: frequenza di almeno centocinquanta ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia, sulla mediazione interculturale in ambito scolastico oppure aver prestato, negli ultimi cinque anni scolastici, attività di mediazione interculturale per almeno cento ore all'anno presso istituzioni scolastiche e formative italiane. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questa lettera;

e) in relazione all'esperienza personale: aver vissuto un percorso di migrazione così come definito dalla Giunta provinciale.

---

(6) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

---

## **Capo III - Strumenti e servizi per l'attuazione degli interventi di integrazione degli studenti e di educazione interculturale**

### **Art. 9**

#### *Protocollo di accoglienza.*

1. L'istituzione scolastica e formativa provinciale predispone, secondo le scelte educative individuate dal progetto di istituto e nel rispetto delle competenze dei diversi organi dell'istituzione, un protocollo di accoglienza degli studenti volto a garantire un corretto inserimento e un'effettiva inclusione, nonché a promuovere il dialogo interculturale; in particolare il protocollo di accoglienza definisce:

- a) le modalità organizzative per assicurare l'iscrizione degli studenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale in materia di iscrizioni;
- b) i criteri per l'assegnazione degli studenti alle classi e i tempi di inserimento degli stessi;
- c) le modalità per l'organizzazione delle attività di insegnamento della L2, della strutturazione di massima dei primi interventi per l'apprendimento della stessa, nonché per il mantenimento della L1;
- d) i compiti degli operatori dell'istituzione coinvolti nel processo di accoglienza;
- e) l'individuazione degli spazi, dei luoghi, dei tempi e delle azioni volte a favorire l'inserimento degli studenti;
- f) le forme di collaborazione, di cooperazione e di comunicazione tra l'istituzione, la famiglia e il territorio.

2. Il protocollo di accoglienza può essere integrato e modificato a seguito della rilevazione da parte dell'istituzione di sopravvenuti cambiamenti del contesto ovvero in base alle esperienze acquisite.

---

---

## **Art. 10**

### *Percorsi didattici personalizzati.*

1. Al fine della definizione per ciascuno studente di un percorso didattico personalizzato, anche riferito a ciascuna disciplina, l'istituzione scolastica e formativa provinciale provvede a verificare il livello scolastico e formativo iniziale posseduto dallo studente al momento dell'ingresso nella scuola.

2. Fermo restando che l'obiettivo prioritario dello studente è l'apprendimento della lingua italiana, il percorso didattico personalizzato si sviluppa e si realizza in particolare attraverso:

- a) l'adattamento degli obiettivi e dei contenuti didattici nonché l'individuazione di strategie didattiche e formative adeguate alla situazione dello studente, con particolare attenzione al riconoscimento delle competenze già sviluppate nel percorso scolastico precedente;

- b) la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente, fermo restando il raggiungimento dei prescritti livelli essenziali per il completamento del percorso (7).

3. Ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11* (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche della *legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12* e della *legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15*) e secondo quanto stabilito dal comma 5, l'apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dall'apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da parte dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono utilizzati docenti in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1; se non è disponibile un docente, possono essere utilizzati i facilitatori linguistici previsti dall'articolo 7, purché in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1. In caso di indisponibilità di docenti e di facilitatori linguistici possono essere utilizzati i mediatori interculturali previsti dall'articolo 8 che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:

a) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;

b) in relazione al titolo di studio: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di laurea di durata almeno triennale il cui piano di studi comprenda esami di lingua o cultura straniera o lingua madre o linguistica o glottodidattica;

c) in relazione alla formazione: aver frequentato un corso aggiuntivo di formazione specifica, organizzato o riconosciuto dalla Provincia, sul sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento, con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere (8).

4. Il consiglio di classe, sulla base di quanto stabilito dal progetto di istituto e secondo quanto disposto dal comma 5, individua i casi nei quali è opportuno provvedere alla sostituzione della lingua straniera e stabilisce quale delle lingue straniere sostituire. In tal caso i piani di studio ai quali fare riferimento sono quelli previsti per l'insegnamento delle altre lingue straniere.

5. La Giunta provinciale, con il provvedimento attuativo dell'*articolo 2 della legge provinciale n. 11 del 1997*, definisce anche le disposizioni per l'attuazione di questo articolo e in particolare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle attività formative previste dal comma 3, lettera c), per il rilascio delle relative certificazioni nonché i criteri organizzativi per la sostituzione e l'esonero dall'apprendimento delle lingue straniere, in modo da assicurare parità di trattamento e di opportunità di apprendimento da parte degli studenti.

---

(7) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.*

(8) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.*

---

## **Art. 11**

### *Laboratori linguistici di italiano per gli studenti.*

1. L'istituzione scolastica e formativa provinciale mette a disposizione degli studenti spazi permanenti, denominati "laboratorio L2", al fine di offrire stabilità e continuità agli interventi e di favorire la motivazione allo studio. Il laboratorio L2 costituisce un luogo riconosciuto da tutti i docenti per sostenere le iniziative di integrazione e per potenziare l'attività svolta nell'ambito della classe, presupponendo la condivisione e il coordinamento degli interventi e delle attività da attuare.

2. Alle attività di laboratorio L2 sono ammessi, sulla base della valutazione del consiglio di classe e d'intesa con il facilitatore linguistico, singoli o gruppi di studenti, suddivisi per livello sulla base dell'analisi dei bisogni di apprendimento linguistico. La formazione dei gruppi prescinde sia dall'appartenenza dello studente alla classe d'inserimento sia dalla provenienza geografica e dalla L1; nel caso di laboratorio comune a più scuole, la formazione dei gruppi prescinde anche dall'appartenenza alla singola istituzione scolastica e formativa provinciale.

3. La formazione dei gruppi di studenti è volta a facilitare:

a) l'acquisizione della lingua utile a comunicare e ad agire sia nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana sia nei contesti scolastici che extrascolastici;

b) l'approfondimento e l'implementazione del livello di padronanza della L2 per comunicare, sia a livello ricettivo sia a livello produttivo;

c) lo sviluppo delle capacità di base di lettura e scrittura in L2;



d) la graduale acquisizione della L2 per studiare e apprendere le discipline e i linguaggi specifici e settoriali.

4. La frequenza del laboratorio L2 da parte degli studenti è modulabile e modificabile sia rispetto alle esigenze di apprendimento sia rispetto all'assegnazione al gruppo e può, in particolare, strutturarsi secondo le seguenti modalità flessibili:

a) con orario minimo giornaliero per la durata di tutto l'anno scolastico;

b) con orario a scalare che può prevedere anche un periodo intensivo iniziale. I moduli intensivi possono essere inoltre previsti nei seguenti casi:

1) per gli studenti neo-arrivati da ripetersi più volte durante l'anno a seconda dei bisogni rilevati e dei flussi di arrivo;

2) come avvio ai linguaggi disciplinari;

3) come preparazione degli studenti agli esami di Stato e di diploma.

5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa l'istituzione scolastica e formativa provinciale può organizzare le attività di laboratorio in orario scolastico, extrascolastico, nonché nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

---

---

## **Art. 12**

### *Mantenimento e recupero della lingua madre.*

1. Nell'ambito del progetto d'istituto l'istituzione scolastica e formativa provinciale individua modalità e interventi per favorire e mantenere l'uso della L1 con particolare riferimento a quelli volti allo sviluppo di azioni per:

a) l'attivazione di appositi corsi di L1 aperti anche agli studenti italiani;

b) l'elaborazione di unità didattiche che mettano in risalto la ricchezza e la varietà delle lingue e degli alfabeti;

c) il coinvolgimento delle famiglie e l'utilizzo di comunicazioni plurilingui.

---

---

## **Art. 13**

### *Specifici interventi per l'inserimento dei minori stranieri adottati.*

1. L'istituzione scolastica e formativa provinciale, per l'inserimento dei minori stranieri adottati e tenuti all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, assicura l'attivazione di ogni forma di flessibilità necessaria:

a) al momento dell'ingresso nell'istituzione;

b) alla frequenza del percorso di istruzione o formazione.

2. Per i minori adottati entrati in Italia ad anno scolastico già iniziato o il cui inizio sia imminente l'istituzione scolastica e formativa provinciale prevede modalità progettuali volte anche a facilitare e supportare la costruzione di legami affettivi con le nuove figure genitoriali. Tali forme sono definite in raccordo con la famiglia e i servizi che accompagnano e sostengono la stessa nel percorso post-adottivo.

3. La Giunta provinciale può definire specifici atti di indirizzo ai fini dell'applicazione del comma 1.

---

---

#### **Art. 14**

##### *Servizi di consulenza, formazione e documentazione.*

1. La Provincia assicura servizi di consulenza, di formazione e di documentazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche attraverso la messa a disposizione di specifici spazi e la promozione di specifici accordi con i competenti soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio, volti a:

a) offrire consulenza agli operatori scolastici e ad altri soggetti interessati sulle diverse tematiche interculturali e multiculturali, con particolare riferimento alle modalità volte all'inserimento e all'integrazione degli studenti;

b) progettare e realizzare l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori scolastici, i mediatori interculturali e i facilitatori linguistici;

c) promuovere e realizzare materiale a supporto dell'attività didattica ed educativa;

d) gestire una biblioteca, una videoteca ed una emeroteca specialistica;

e) promuovere l'attuazione di percorsi e progetti per favorire la conoscenza, l'integrazione e lo scambio tra le diverse culture;

f) collaborare con i soggetti e le realtà territoriali che operano nel settore.

---

---

### **Capo IV - Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 15**

##### *Disposizioni per le istituzioni scolastiche e formative paritarie.*

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie che svolgono le attività e gli interventi per l'inserimento e l'integrazione degli studenti al fine di perseguire le finalità previste dall'articolo 1, possono accedere ai contributi della Provincia nei limiti e secondo i criteri e le modalità disciplinati dal regolamento di attuazione dell'articolo 76 della legge provinciale.

---

---

### **Art. 15-bis**

*Disposizione finale per garantire disponibilità di personale (9).*

1. Per reperire facilitatori linguistici e mediatori interculturali l'istituzione scolastica e formativa provinciale utilizza gli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Se in questi elenchi l'istituzione scolastica e formativa provinciale non trova facilitatori linguistici e mediatori interculturali disponibili, l'istituzione può affidare temporaneamente le attività e i compiti agli stessi spettanti a docenti e a operatori esterni in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 8, fatto salvo il requisito della formazione che è ridotto ad almeno cinquanta ore. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo articolo.

---

(9) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

---

### **Art. 16**

*Efficacia del regolamento e disposizioni per la prima applicazione.*

1. Questo regolamento trova applicazione dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. In attesa della formazione degli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, le attività e i compiti spettanti al facilitatore linguistico e al mediatore interculturale, previsti dagli articoli 7, 8 e 10, sono svolti da docenti e da esperti che abbiano frequentato corsi di formazione, di almeno 30 ore, in materie attinenti agli specifici compiti ed attività dei predetti operatori.

3. Con riferimento ai centri di formazione professionale, fino alla data del loro riconoscimento come istituzioni formative paritarie, la Provincia promuove l'adeguamento delle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) al fine di consentire l'attuazione delle finalità previste da questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---